

INTERPELLANZA

Dichiarazione per pellicce

del 19 novembre 2015

Dal 1. marzo 2013 in Svizzera è in vigore l'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce.

Trascorso il periodo transitorio di un anno, dal 1. marzo 2014 l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ha effettuato controlli in 48 punti vendita: unicamente 7 risultavano conformi all'ordinanza.

La dichiarazione deve essere ben visibile, facilmente leggibile, apposta sul prodotto stesso e redatta in almeno una lingua ufficiale.

Chi acquista prodotti in pelliccia o con parti di pelliccia DEVE ricevere le seguenti informazioni:

- specie animale: nome italiano e scientifico della specie animale;
- origine del pelame: paese in cui l'animale è stato cacciato o allevato e tenuto fino alla macellazione;
- modo di ottenimento della pelliccia: animali cacciati, con trappole o senza trappole; animali allevati, ad esempio in gabbie con fondo a griglia, ecc.

Questo vale anche per i prodotti venduti in internet e sui cataloghi di vendita per corrispondenza.

1. Qual è la situazione in Ticino?
2. Chi deve effettuare i controlli?
3. Quanti controlli sono stati effettuati?
4. Quante situazioni fuori norma e di che tipo sono state riscontrate?
5. Quali provvedimenti sanzionatori sono stati presi?
6. E con la vendita per corrispondenza (cataloghi) e in internet, come siamo messi?
7. Nella maggior parte dei negozi cantonticinesi che vendono accessori in pelliccia l'ordinanza è sconosciuta e le informazioni nulle o vaghissime!
8. Come si intende procedere per mettere a norma questo crudele commercio?
9. Ho già segnalato lo scorso anno le anomalie dei negozi del mio Comune di domicilio alle autorità cantonali e comunali, ma non mi sembra che qualcuno abbia fatto qualcosa, considerato che la situazione si ripete!
10. A chi devo rivolgermi per far mettere a legge questi negozi?

Patrizia Ramsauer